



Raccolta funghi: indicazioni generali.

Premessa: La situazione, per quanto riguarda la normativa sulla raccolta funghi, nelle nostre regioni (Veneto, Friuli-VeneziaGiulia e Trentino) è quanto mai varia ed articolata, con tutta una serie di leggi e regolamenti sovrapposti e interferenti. Vi sono zone vietate, zone o periodi riservati solo ai residenti, confini da rispettare (quasi sempre impossibili da capire sul terreno e spesso non chiari agli stessi tecnici locali), quantità da raccogliere, tipi validi (al di là della velenosità o meno... del fungo) e ovviamente... tasse, balzelli e scartoffie varie.

L'unico consiglio importante che ci sentiamo di dare è di informarsi **con molta attenzione, per ogni comune e ad ogni nuova annata** della situazione locale e dei relativi comportamenti da tenere. Non ci inoltriamo, inoltre, nella complessa problematica dell'eventuale commercializzazione dei funghi raccolti, alla quale si rinvia alle norme regionali.



VENETO

E' necessario un **tesserino di autorizzazione**.

Si tratta di una specie di *patentino* individuale, ha validità regionale e durata di cinque anni, poi rinnovabili. Per ottenere il tesserino bisogna frequentare un apposito corso formativo finalizzato alla conoscenza delle specie fungine, tenuto da associazioni riconosciute (ass.micologiche, istituti regionali, ecc.).

Per tutti i residenti nel Veneto viene rilasciato dall'Ente Provincia in cui il titolare risiede, mentre per i residenti fuori regione può venire rilasciato anche da autorità locali, quali il Comune o la Comunità Montana, presso le quali si soggiorna in vacanza. La domanda va redatta in carta legale e come allegati si devono consegnare una marca da bollo (sciolta...) e due fotografie formato tessera, firmate sul retro. Inoltre ogni ente rilasciante (provincia) ha la facoltà di chiedere, a discrezione, un contributo a titolo rimborso spese che va pagato tramite apposito bollettino. Si fa presente che essendo un documento strettamente personale, eventuali accompagnatori nella raccolta devono essere a loro volta in possesso del proprio documento: per i minori la domanda va fatta su un modulo diverso che per i maggiorenni.

In deroga, le Comunità Montane sono delegate al rilascio dei tesserini ai cittadini residenti nel proprio territorio.

Una ulteriore differenziazione: vi sono regolamenti diversi per la raccolta in pianura e nelle zone montane soggette alle Comunità Montane.

A questo punto è indispensabile il **permesso di raccolta**.

Quindi, oltre al tesserino di autorizzazione, bisogna munirsi dell'apposito permesso di raccolta valido per quel determinato territorio e per il giorno o periodo che si intende usufruire. Ovviamente, il permesso, e le relative tariffe, variano per ogni Comune, o quantomento per ogni Comunità Montana, come pure i giorni di raccolta e le modalità di raccolta.

Solamente a titolo *lontanamente indicativo*, anzi solamente come esempio, riportiamo come ci si deve comportare sull'Altipiano di Asiago:

- Giornate consentite per i residenti: lunedì, martedì, venerdì, sabato, domenica.
- Giornate consentite ai non residenti: martedì, venerdì, domenica.
- Nelle eventuali festività infrasettimanali la raccolta è consentita a tutti (..quelli che hanno il permesso ovviamente).
- L'orario di raccolta è da un'ora prima della levata del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.
- Verificare attentamente sulle carte e pubblicazioni locali quali sono le aree completamente vietate alla raccolta.
- Quantità permessa max. 2 Kg. a persona con limite di 1 Kg. per specie.
- I permessi di raccolta possono essere:
 - Giornaliero: validità tutta la giornata richiesta, costo Lire 12.000;
 - Mensile: validità nei giorni consentiti e compresi in un periodo continuativo di 30 giorni a partire dal giorno del rilascio. Costo Lire 80.000;
 - Annuale: validità nei giorni consentiti per l'intero anno fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio. Costo Lire 150.000;
- Ulteriore importo di Lire 5.000 da versare a titolo di rimborso spese.
- Il permesso di raccolta viene rilasciato, ovviamente a chi è in possesso del tesserino di autorizzazione, da tutti gli enti pubblici territoriali quali Comune, A.P.T., Comunità Montane, e da privati convenzionati quali Pro-Loco ed Esercizi Pubblici. Questi ultimi possono eventualmente chiedere un rimborso spese per il servizio dovuto per la convenzione con la Comunità Montana.

In deroga i cittadini con diritto di uso civico del territorio (proprietari), possono raccogliere i funghi (nel proprio terreno) senza alcun obbligo di tesserini e permessi e in qualsiasi giorno. Devono dimostrare il diritto con un atto notorio o autocertificazione da esibire ai funzionari di polizia locale o forestale.

In deroga i residenti del Comune sono esonerati dalla richiesta, e relativo pagamento, del permesso di raccolta per il proprio comune di residenza, pur rispettando i giorni e le modalità di raccolta. Per la residenza fa fede il tesserino di autorizzazione. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla [Legge Regionale n. 23 del 18 Agosto 1996](#) della Regione del Veneto.



TRENTINO (escluso Alto Adige)

La normativa di riferimento è la **legge provinciale n. 16 del 6 agosto 1991**.

I non residenti in Trentino devono procurarsi il **permesso di raccolta** ed effettuare un versamento al Comune di competenza direttamente negli uffici comunali oppure tramite un bollettino di conto corrente postale od un bonifico bancario.

Le tariffe sono identiche per tutti i comuni trentini:

- 15 mila lire per un giorno;
- 28 mila lire per tre giorni;
- 40 mila lire per una settimana;
- 70 mila lire per due settimane;
- 100 mila lire per un mese.

Non pagano nulla, invece, i residenti che, a richiesta delle autorità di controllo, devono esibire un documento di identità.

Quantità ammessa: max. 2 Kg. al giorno per persona con l'eccezione se si tratta di un unico fungo o un unico cespo.

Sono stati aboliti i giorni alterni: si può raccogliere in qualsiasi giorno della settimana.

Orari di raccolta: dalle 7 alle 19.

Divieti:

- Non possono raccogliere funghi i bambini di età inferiore ai 10 anni;
- Zone espressamente vietate (oltre a quelle generiche come parchi naturali, biotopi, riserve protette);
- Vicinanza di abitazioni e pertinenze fino a 100 metri:
- Giardini pubblici;
- Vicinanza delle strade;
- Suoli privati chiusi (escluso il proprietario).



FRIULI - VENEZIA GIULIA

Normativa di riferimento: Legge Regionale n. 12 del 15 maggio 2000.



Infine, devono essere rispettate tutte le norme generali sulla modalità di raccolta e di trasporto dei funghi:

- Rispettare il bosco: dovrebbe essere una raccomandazione superflua per un amante della natura;
- Non commettere atti di vandalismo nei confronti delle piante: sono esseri viventi;
- Non rovinare i funghi velenosi: contribuiscono alla vita del bosco;
- Lasciare stare i funghi di cui non si conosce con sicurezza se sono commestibili e buoni: basta un fungo velenoso per rischiare la vita o quantomeno dover buttare tutto il prezioso raccolto;
- Raccogliere il fungo usando un apposito coltellino: cercare di rovinare il meno possibile la radice e le parti sotterranee della pianta;
- Trasportare il raccolto in un apposito cestino traforato, possibilmente in vimini: la conservazione è di gran lunga migliore che in una busta di plastica, inoltre nel trasporto si seminano... le spore;
- Non essere tentati da forme di accaparramento: il prodotto raccolto in più finisce quasi sempre per essere buttato via o sprecato;
- Siamo nel 2000 e la raccolta funghi dovrebbe essere principalmente un motivo per conoscere ed amare il bosco, più che una ricerca spasmodica di cibo (spesso radioattivamente contaminato) per la sopravvivenza.